

FAL 3/2014

SENTENZA Nr. \_\_\_\_\_ 3 ANNO 2014

com 132  
Rep 35  
IF 488/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

<sup>Terza</sup>  
~~Seconda~~ Sezione Civile - Ufficio Fallimentare

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice rel.
dott. Arianna De Martino	-Giudice

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella procedura iscritta al N. 488/2013 R.G.Pre-Fall. avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento in proprio di Goal Trading S.p.a. con sede in Ponte San Giovanni (PG), Via A. Volta 88 – C.F. 02903650543

**- OMISSIS -**

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come modificati dal D. Lgs. 05\06 e dal D. Lgs. 169\07;

**Dichiara**

il fallimento di Goal Trading S.p.a. con sede in Ponte San Giovanni (PG), Via A. Volta 88 – C.F. 02903650543

**Delega**

alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Altrui.

**Nomina**

Curatore il dott. Massimiliano Piselli.

**Dispone**

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.

**Ordina**

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

**Stabilisce**

il giorno 21.5.2014 Ore 9,00 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

**Dispone**

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 7/1/2014

Il Giudice Estensore

Il Presidente

RESPONSABILE CANCELLERIA FALLIMENTARE  
CANCELLIERE C2  
(Dr. Lanfranco Lanari)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 09/01/2014  
IL CANCELLIERE



ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE  
Perugia, 01/09/2014  
IL CANCELLIERE

- al custode
- all'Arch. Notarile
- al Cur. u
- al Dr. Buhati
- alle Cam. Com. PG
- al PH sede
- alle Uff. Giud. PG

PG 9/1/14 ufr